Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 7 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 7 MAGGIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: ***Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:*** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1976 per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita *il* 16 aprile 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2505)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **1085**.

Modifica dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato:

« Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune.

In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile.

In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.

Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.

Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico.

Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — LUPIS — MALAGODI — VALSECCHI — TANASSI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **1086**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. - dall'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia viene soppresso l'istituto di « Archeologia e storia dell'arte » e vengono aggiunti i seguenti:

Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 2. — SCIARRETTA

LEGGE 10 aprile 1974, n. **137**.

Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non è consentita l'uscita del personale per la refezione.

Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:

a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;

b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;

c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;

d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, cui saranno corrisposte le stesse competenze spettanti al personale addetto agli altri servizi;

e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.

Art. 3.

Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 è costituito un comitato di non più di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa è istituita.

Il comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.

Art. 4.

La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense aziendali, sarà rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1° settembre 1972, mediante decreto del Ministro per le finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Con le stesse modalità sarà provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.

Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

Art. 5.

Le spese per le mense aziendali saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.

Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1° settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 11 aprile 1974, n. **138**.

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere *a*) e *b*) o derivati comunque da latte in polvere.

E' altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

Art. 2.

E' fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso.

Il cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

Art. 3.

I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Coloro che detengono soltanto i prodotti di cui al regolamento (CEE) 990/72 del 15 maggio 1972 o latti chiusi in confezioni originali di peso non superiore ad 1 chilogrammo, sono esentati dall'obbligo del registro di carico e scarico di cui al presente articolo.

Art. 4.

E' vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.

Art. 5.

E' vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.

Art. 6.

Ferme le sanzioni previste dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1.

A detta sanzione si aggiunge quella di L. 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.

La medesima sanzione di L. 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

2) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'articolo 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati all'adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;

3) di lire 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;

4) da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l'alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1.

In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 7.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere.

Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative deve:

1) procedere al sequestro della merce;

2) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

3) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento della infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;

4) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto, territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato lo accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Nei casi in cui il trasgressore si avvalga della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e negli altri casi in cui venga applicata una sanzione amministrativa, il prefetto dispone la vendita del prodotto per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita sarà versato all'erario dello Stato.

Art. 8.

Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente articolo 6, il giudice, nel pronunciare la condanna per reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

E' soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera *a*) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

Art. 9.

L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1965, n. 1330, incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — ZAGARI — DE MITA — V. COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **139**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in Ruvo di Puglia.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ruvo di Puglia in data 3 febbraio 1973, integrato con dichiarazione del 2 marzo 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Immacolata, in Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 122. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **140**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della parrocchia dei SS. Francesco d'Assisi e Caterina da Siena patroni d'Italia, in Pescara.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 29 aprile 1973, relativo al mutamento della denominazione della parrocchia dei SS. Francesco d'Assisi e Caterina da Siena patroni d'Italia, in Pescara, in quella di: « S. Caterina da Siena ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 121. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **141**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della parrocchia di S. Carlo Borromeo confessore, in Pescara.

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 aprile 1973, relativo al mutamento della denominazione della parrocchia di S. Carlo Borromeo confessore, in Pescara, in quella di: « Gesù Buon Pastore ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 120. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. **142**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Incarnazione, in S. Donato Milanese.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 21 aprile 1972, integrato con due dichiarazioni del 12 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia dell'incarnazione, in frazione Certosa del comune di San Donato Milanese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 119. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **143**.

Modificazione allo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvata la modificazione all'art. 1 del nuovo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, e successive modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 108. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **144**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Eremo dei padri carmelitani scalzi di Campiglioni », in Pelago.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Eremo dei padri carmelitani scalzi di Campiglioni », in località Campiglioni del comune di Pelago (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 139. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **145**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della congregazione delle suore del terz'ordine di S. Francesco dei SS. Cuori, in Capua.

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Congregazione delle suore francescane dei Sacri Cuori » assunta dalla congregazione delle suore del terz'ordine di S. Francesco dei SS. Cuori, in Capua (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 112. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1131, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'Associazione medesima;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1971 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Associazione;

Considerato che il dott. Carlo Michelazzi, componente del consiglio predetto, nominato in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Carlo Michelazzi;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Francesco Fronzoni è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione del dott. Carlo Michelazzi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3643)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1973.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301, con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione nel 1973 di una serie di francobolli dedicati all'« Idea Europea »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1290 del 6 giugno 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dell'« Idea Europea », nei valori da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40×24; formato stampa: mm. 36×20; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 15 milioni di esemplari da L. 50, 8 milioni da L. 90; colori: L. 50, viola, giallo e oro; L. 90, verde veronese, giallo e oro; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, unica per i due valori, propone come idea di base il corno postale, simbolo tradizionale delle poste in vari Paesi. Esso è realizzato, in forma stilizzata, mediante tre frecce che simboleggiano le tre attività della Conferenza europea delle poste e telecomunicazioni - C.E.P.T.: la posta, il telefono e il telegrafo. Le frecce sono stampate in colore oro e spiccano su di un fondo viola nel valore da L. 50 e verde veronese in quello da L. 90. La vignetta è completata dalle seguenti leggende: « ITALIA », in bianco, posta in alto a destra; « EUROPA », anch'essa in bianco, posta a sinistra verticalmente, dal basso verso l'alto; « C.E.P.T. », in giallo, posta verticalmente a destra e leggibile dall'alto verso il basso. In basso a destra, infine, è inserita, in bianco, l'indicazione del valore, rispettivamente «L. 50» e « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1974
Registro n. 24, foglio n. 272

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1131, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'Associazione medesima;

Visto il proprio decreto 18 giugno 1971 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Associazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Ubaldo Foresio, componente del predetto consiglio, nominato in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e collocato in pensione ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Alberto Pistorelli è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione del dott. Ubaldo Foresio, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(3642)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 110/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Fossella 11 » in sinistra di Rio Martino che ha inizio dalla progressiva km. 0+980 della strada provinciale « Fossella » e termina alla progressiva km. 17+760 della strada provinciale « Lungomare », dell'estesa di km. 1+745;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 503, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole.

Ritenuto che la strada in oggetto può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km. 1+745 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive di un componente del comitato nazionale per le scienze fisiche del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

La commissione elettorale, costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, veduto l'elenco nominativo dei professori universitari di ruolo formato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento predetto, dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio nazionale delle ricerche, dispone ai sensi del primo comma dell'art. 28 dello stesso regolamento, la pubblicazione dell'elenco di cui sopra.

02 - COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Gruppo n. 02.01

ASTROFISICA - ASTROFISICA TEORICA - ASTRONOMIA - ASTRONOMIA NAUTICA COSMOLOGIA - STATISTICA STELLARE

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Astrofisica		
1.	Gratton Livio	Roma	Scienze mat.
2.	Setti Giancarlo	Bologna	Scienze mat.
	Astrofisica teorica		
3.	Dalla Porta Nicolò	Padova	Scienze mat.
	Astronomia		
4.	Bertola Francesco	Lecce	Scienze mat.
5.	Cimino Massimo	Roma	Scienze mat.
6.	Fracastoro Mario Girolamo	Torino	Scienze mat.
7.	Hack De Rosa Margherita	Trieste	Scienze mat.
8.	Godoli Giovanni	Catania	Scienze mat.
9.	Kranic Aldo	Milano	Scienze mat.
10.	Mannino Giuseppe	Bologna	Scienze mat.
11.	Proverbio Edoardo	Cagliari	Scienze mat.
12.	Righini Guglielmo	Firenze	Scienze mat.
13.	Rigutti Mario	Napoli	Scienze mat.
14.	Rosino Leonida	Padova	Scienze mat.
	Astronomia nautica		
	(Presentemente non vi sono professori di ruolo).		
	Cosmologia		
15.	Tagliaferri Giuseppe	Firenze	Scienze mat.
	Statistica stellare		
16.	Barbieri Cesare	Padova	Scienze mat.

Gruppo n. 02.02

FISICA TERRESTRE - FISICA TERRESTRE E CLIMATOLOGIA - GEODESIA - MISURE OCEANOGRAFICHE - OCEANOGRAFIA FISICA

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Fisica terrestre		
1.	Bozzi Zadro Maria	Trieste	Scienze mat.
2.	Cassinis Roberto	Milano	Scienze mat.
3.	Fiocco Giorgio	Firenze	Scienze mat.
4.	Gasparini Paolo	Napoli	Scienze mat.
5.	Mariani Franco	L'Aquila	Scienze mat.
6.	Medi Enrico	Roma	Scienze mat.
7.	Norinelli Armando	Padova	Scienze mat.
	Fisica terrestre e climatologia		
8.	Mongelli Francesco	Bari	Scienze mat.
9.	Vittozzi Pio	Napoli	Scienze mat.
	Geodesia		
10.	Caputo Michele	Bologna	Scienze mat.
11.	Marussi Antonio	Trieste	Scienze mat.
	Misure oceanografiche		
12.	De Maio Arturo	Napoli « Navale »	Scienze nautiche
13.	Mosetti Ferruccio	Trieste	Scienze mat.
	Oceanografia fisica		
14.	Dagnino Ignazio	Genova	Scienze mat.

Gruppo n. 02.03

FISICA SUPERIORE - FISICA TEORICA - ISTITUZIONI DI FISICA TEORICA - MECCANICA QUANTISTICA - RELATIVITÀ - TEORIA DEI CAMPI - TERMODINAMICA.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Fisica superiore		
1.	Brovetto Piero	Cagliari	Scienze mat.
2.	Ceolin Baldo Massimilla	Padova	Scienze mat.
3.	Conversi Marcello	Roma	Scienze mat.
4.	Gamba Augusto	Genova	Scienze mat.
5.	Garelli Carola Maria	Torino	Scienze mat.
6.	Occhialini Giuseppe	Milano	Scienze mat.
7.	Pizzella Guido	Lecce	Scienze mat.
8.	Poiani Giannino	Trieste	Scienze mat.
9.	Scarsi Livio	Palermo	Scienze mat.
10.	Toraldo di Francia Giuliano	Firenze	Scienze mat.
11.	Zichichi Antonino	Bologna	Scienze mat.
	Fisica teorica		
12.	Bocchieri Pietro	Pavia	Scienze mat.
13.	Borsellino Antonino	Genova	Scienze mat.
14.	Bosco Bernardino	Firenze	Scienze mat.
15.	Budini Paolo	Trieste	Scienze mat.
16.	Cabibbo Nicola	Roma	Scienze mat.
17.	Caianiello Eduardo	Salerno	Scienze mat.
18.	Costa Giovanni	Padova	Scienze mat.
19.	Duimio Fiorenzo	Parma	Scienze mat.
20.	Ferretti Bruno	Bologna	Scienze mat.
21.	Loinger Angelo	Milano	Scienze mat.
22.	Radicati di Brozolo Luigi Arialdo	Pisa	Scuola norm. sup.
23.	Verde Mario	Torino	Scienze mat.
	Istituzioni di fisica teorica		
24.	Agodi Attilio	Catania	Scienze mat.
25.	Cini Marcello	Roma	Scienze mat.
26.	Fonda Luciano	Trieste	Scienze mat.
27.	Fubini Sergio	Torino	Scienze mat.
28.	Gatto Raffaele Raul	Roma	Scienze mat.
29.	Gulmanelli Paolo	Pavia	Scienze mat.
30.	Minguzzi Angelo	Modena	Scienze mat.
31.	Passatore Giulio	Genova	Scienze mat.
32.	Prosperi Giovanni Maria	Milano	Scienze mat.
33.	Rossetti Cesare	Torino	Scienze mat.
34.	Stroffolini Roberto	Napoli	Scienze mat.
35.	Toller Marco	Bologna	Scienze mat.
36.	Vitale Bruno	Napoli	Scienze mat.
	Meccanica quantistica		
37.	Bertocchi Luciano	Trieste	Scienze mat.
38.	Bertotti Bruno	Pavia	Scienze mat.
39.	Pusterla Modesto	Padova	Scienze mat.
	Relatività		
40.	Pauri Massimo	Parma	Scienze mat.
41.	Regge Tullio	Torino	Scienze mat.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Teoria dei campi		
42.	De Alfaro Vittorio	Torino	Scienze mat.
	Termodinamica		
43.	Montaldi Emilio	Milano	Scienze mat.

Gruppo n. 02.04

COMPLEMENTI DI FISICA - ESPERIMENTAZIONI DI FISICA - FISICA - FISICA GENERALE - FISICA SPERIMENTALE - LABORATORIO DI FISICA

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Complementi di fisica		
1.	Arecchi Fortunato	Pavia	Ingegneria
2.	Battaglia Arriguccio	Pisa	Scienze mat.
3.	Giacomelli Giorgio	Padova	Scienze mat.
	Esperimentazioni di fisica		
4.	Bonera Gianni	Pavia	Scienze mat.
	Fisica		
5.	Amman Ferdinando Maria	Pavia	Ingegneria
6.	Ballesio Pierluigi	Roma	Medicina
7.	Bassi Pietro	Bologna	Ingegneria
8.	Bernardini Gilberto	Pisa	Scuola norm. sup.
9.	Bertanza Luciano	Pisa	Scienze mat.
10.	Bertolotti Mario	Roma	Ingegneria
11.	Bisi Antonio	Milano Polit.	Ingegneria
12.	Cresti Marcello	Padova	Ingegneria
13.	Dascola Gennaro	Parma	Scienze mat.
14.	Della Corte Michele	Firenze	Medicina
15.	Demichelis Francesca	Torino Polit.	Ingegneria
16.	Gatti Emilio	Milano Polit.	Ingegneria
17.	Ladu Mario	Cagliari	Medicina
18.	Levi Franco	Perugia	Scienze mat.
19.	Limentani Silvia	Padova	Ingegneria
20.	Lovera Giuseppe	Torino Polit.	Ingegneria
21.	Nardelli Gianfranco	Milano Polit.	Ingegneria
22.	Petralia Stefano	Bologna	Medicina
23.	Pescetti Decio	Genova	Ingegneria
24.	Sette Daniele	Roma	Ingegneria
25.	Schaerf Carlo	Roma	Scienze mat.
26.	Zappa Luisa	Ancona	Ingegneria
	Fisica generale		
27.	Amaldi Edoardo	Roma	Scienze mat.
28.	Baroni Giustina	Roma	Scienze mat.
29.	Boato Giovanni	Genova	Scienze mat.
30.	Cacciapuoti Nestore Bernardo	Pisa	Scienze mat.
31.	Caldirola Piero	Milano	Scienze mat.
32.	Castagnoli Carlo	Torino	Scienze mat.
33.	Ceccarelli Marcello	Bologna	Scienze mat.
34.	Chiarotti Gianfranco	Roma	Scienze mat.
35.	Coppi Bruno	Torino	Scienze mat.
36.	Clementel Ezio	Bologna	Scienze mat.
37.	Cortini Giulio	Napoli	Scienze mat.
38.	Diambrini-Palazzi Giordano	Genova	Scienze mat.
39.	Drigo Angelo	Ferrara	Scienze mat.
40.	Facchini Ugo	Milano	Scienze mat.
41.	Ferrari Fabio	Bari	Scienze mat.
42.	Ferroni Sergio	Genova	Scienze mat.
43.	Fidecaro Giuseppe	Trieste	Scienze mat.
44.	Franchetti Simone	Firenze	Scienze mat.
45.	Giacomini Amedeo	Perugia	Scienze mat.
46.	Gialanella Renato	Napoli	Scienze mat.
47.	Gigli Berzolari Alberto	Pavia	Scienze mat.
48.	Giulotto Luigi	Pavia	Scienze mat.
49.	Guerriero Luciano	Bari	Scienze mat.
50.	Iori Ileana	Milano	Scienze mat.
51.	Jannelli Santi	Messina	Scienze mat.
52.	Loria Arturo	Modena	Scienze mat.
53.	Mandò Manlio	Firenze	Scienze mat.
54.	Manfredini Augusta	Messina	Scienze mat.
55.	Mezzetti Lucio	Padova	Scienze mat.
56.	Milone Carmelo	Catania	Scienze mat.
57.	Palma Massimo Ugo	Palermo	Scienze mat.
58.	Palma Vittorelli M. Beatrice	Palermo	Scienze mat.
59.	Pancini Ettore	Napoli	Scienze mat.
60.	Potenza Renato Carlo	Catania	Scienze mat.
61.	Puppi Giampietro	Bologna	Scienze mat.
62.	Querzoli Ruggero	Firenze	Scienze mat.
63.	Ratti Sergio Peppino	Pavia	Scienze mat.
64.	Ricamo Renato	L'Aquila	Scienze mat.
65.	Ricci Renato Angelo	Padova	Scienze mat.
66.	Romano Aldo	Bari	Scienze mat.
67.	Salvetti Carlo	Milano	Scienze mat.
68.	Salvini Giorgio	Roma	Scienze mat.
69.	Santangelo Renato	Modena	Scienze mat.
70.	Silvestrini Vittorio	Napoli	Scienze mat.
71.	Stoppini Gherardo	Pisa	Scienze mat.
72.	Succi Carlo	Milano	Scienze mat.
73.	Wataghin Gleb	Torino	Scienze mat.
	Fisica sperimentale		
74.	Baldini Giancarlo	Sassari	Scienze mat.
75.	Brini Domenico	Bologna	Scienze mat.
76.	Filosofo Italo	Padova	Scienze mat.
77.	Fiorini Ettore	Milano	Scienze mat.
78.	Frongia Giuseppe	Cagliari	Scienze mat.
79.	Merlin Michelangelo	Venezia	Chimica indus.
80.	Porreca Flavio	Napoli	Scienze mat.
	Laboratorio di fisica		
81.	Polacco Erseo	Pisa	Scienze mat.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
82.	Fidecaro Maria nata Cervasi	Trieste	Scienze mat.
83.	Gialanella Giancarlo	Napoli	Scienze mat.
84.	Piragino Guido	Torino	Scienze mat.

Gruppo n. 02.05

FISICA ATOMICA - FISICA DEI SOLIDI - FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI - FISICA DELLO SPAZIO - FISICA DELLO STATO SOLIDO - FISICA MOLECOLARE - FISICA NUCLEARE - ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE - ONDE ELETTROMAGNETICHE - OTTICA - RADIOATTIVITÀ STRUTTURA DELLA MATERIA - TEORIA DELLE FORZE NUCLEARI.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Fisica atomica		
1.	Di Corato Mario	Milano	Scienze mat.
2.	Malvano Renato	Torino Polit.	Ingegneria
	Fisica dei solidi		
3.	Bassani Giuseppe Franco	Roma	Scienze mat.
	Fisica delle particelle elementari		
4.	Beneventano Marcello	Roma	Scienze mat.
5.	Furlan Giuseppe	Trieste	Scienze mat.
6.	Mannelli Italo	Pisa	Scienze mat.
7.	Monari Luigi	Bologna	Scienze mat.
	Fisica dello spazio		
8.	Bonetti Alberto	Firenze	Scienze mat.
	Fisica dello stato solido		
9.	Caglioti Giuseppe	Milano Polit.	Ingegneria
10.	Celli Vittorio	Trieste	Scienze mat.
11.	Fumi Fausto	Genova	Scienze mat.
12.	Lanzi Giuseppe	Pavia	Scienze mat.
13.	Montalenti Giorgio	Torino	Scienze mat.
14.	Paoletti Antonio	L'Aquila	Scienze mat.
15.	Tosi Mario	Messina	Scienze mat.

Fisica molecolare

(Presentemente non vi sono professori di ruolo).

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
—	—	—	—
		Fisica nucleare	
16.	Beltrametti Enrico	Genova	Scienze mat.
17.	Bizzelti Pier Giorgio	Firenze	Scienze mat.
18.	Ferrero Filippo	Bari	Scienze mat.
19.	Rubbino Antonino	Catania	Scienze mat.
20.	Sciuti Sebastiano	Roma	Ingegneria
21.	Villi Claudio	Padova	Scienze mat.
		Istituzioni di fisica nucleare	
22.	Bernardini Carlo	Roma	Scienze mat.
23.	Tomasini Giovannina	Genova	Scienze mat.
		Onde elettromagnetiche	
	(Presentemente non vi sono professori di ruolo).		
		Ottica	
24.	Di Jorio Mario	Pisa	Scienze mat.
		Radioattività	
25.	Occhialini Costance n. Dilworth	Milano	Scienze mat.
		Struttura della materia	
26.	Careri Giorgio	Roma	Scienze mat.
27.	Castagnoli Cini Giuliana	Torino	Scienze mat.
28.	Fatuzzo Ennio	Messina	Scienze mat.
29.	Ferro Milone Andrea	Ferrara	Scienze mat.
30.	Fieschi Roberto	Parma	Scienze mat.
31.	Franzinetti Carlo	Torino	Scienze mat.
32.	Gozzini Adriano	Pisa	Scienze mat.
33.	Manca Pietrino	Cagliari	Scienze mat.
34.	Mongelli Saverio	Lecce	Scienze mat.
35.	Morpurgo Giacomo	Genova	Scienze mat.
36.	Ricci Francesco Paolo	Roma	Scienze mat.
37.	Rigamonti Attilio	Pavia	Scienze mat.
38.	Tagliaferri Guido	Milano	Scienze mat.
		Teoria delle forze nucleari	
39.	Scotti Antonio	Parma	Scienze mat.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati:

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
40.	Brautti Giulio	Bari	Scienze mat.
41.	Ciccarello Ignazio	Palermo	Scienze mat.
42.	Werbrouck Albert Eugene	Torino	Scienze mat.

N.B. — Per quanto concerne le omissioni, la commissione elettorale vaglierà le richieste procedendo agli opportuni accertamenti. I ricorsi dovranno essere accompagnati da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3616)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1974, registro n. 11, foglio n. 151, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Nicola Barela avverso 79 decreti del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964 con i quali altrettanti magistrati di tribunale sono stati nominati magistrati di appello in base allo scrutinio speciale per merito distinto indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1963, nonché avverso 314 decreti del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1966 con i quali altrettanti magistrati di tribunale, fra i quali egli stesso, sono stati nominati magistrati di appello per merito.

(3545)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 478-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 478-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Perdomini Bruno, con sede in Milano, via N. Palmieri n. 53.

(3167)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 870-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 870-MI », a suo tempo assegnato alla ditta « CA.OR. » di Orlandi-Maggioni & Manfredi - S.d.f., con sede in Milano, via Primiticcio n 162.

(3168)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 849-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 849-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Piva Renato, con sede in Milano, piazza Pio IX n. 5.

(3169)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 500-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 500-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Gandolfi Carlo, con sede in Milano, via Cassinis n. 54.

(3170)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 522-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 522-MI », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Lazzarotto, con sede in Milano, via Olmetto n. 17.

(3171)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 646-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 646-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Volpi & Robecchi - S.d.f., con sede in Milano, via Massarenti n. 14.

(3172)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 838-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 838-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tornati Eraldo, con sede in Valenza (Alessandria), viale Dante, n. 2.

(3095)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 Mod. 241 D.P. — Data: 24 luglio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza. — Intestazione: D'Addezio Antonietta ved. Cittadini, nata a Melfi il 29 agosto 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 70.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 Mod. 241 D.P. — Data: 11 luglio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Marsala Almerinda, nata a Palermo il 20 gennaio 1943. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 2.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 aprile 1974

(3423)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 183, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Piller Agostino avverso il decreto ministeriale n. 8450-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3431)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 185, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 giugno 1969 dalla signora Kokot Katika nata Igrinskic avverso il decreto ministeriale n. 7888-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3432)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 190, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dalla signora Jakac Anna avverso il decreto ministeriale n. 7514-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3433)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 186, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Puicher Soravia avverso il decreto ministeriale n. 8461-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3434)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 179, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 7 agosto 1969 dal sig. De Salvo Pasquale avverso il decreto ministeriale n. 8230-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3435)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 203, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1969 dal sig. Usic Josip avverso il decreto ministeriale n. 6445-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3436)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 giugno 1969 dal sig. Tommasini Pietro avverso il decreto ministeriale n. 8171-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3437)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 169, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 gennaio 1970 dalla signora Jelenic Josipa vedova Bozac avverso il decreto ministeriale n. 4037-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3438)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 180, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 3 luglio 1969 dalla signora Zadelj Antonija avverso il decreto ministeriale n. 7348-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3439)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 174, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 1° luglio 1969 dalla signora Gorlato Maria nata Bonassin avverso il decreto ministeriale n. 5031-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3440)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 181, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Fontana Gaetano avverso il decreto ministeriale n. 8459-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3441)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 176, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Benedetti Giuseppe avverso il decreto ministeriale n. 8464-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3442)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 183, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 agosto 1969 dalla signora Pasqualini Teresa nata Emanueli avverso il decreto ministeriale n. 8642-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3443)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 177, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 7 luglio 1969 dal sig. Morandin Antonio avverso il decreto ministeriale n. 7590-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3444)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 207, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 luglio 1969 dalla signora Mahne Helena vedova Cergolj avverso il decreto ministeriale n. 6176-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3448)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 206, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 maggio 1969 dal sig. Vossini Eugenio avverso il decreto ministeriale n. 7281-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3449)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 198, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Quinz Quirino avverso il decreto ministeriale n. 8446-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3454)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 216, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 novembre 1969 dalla sig.ra Zidarich Carla avverso il decreto ministeriale n. 5787-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3455)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 199, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 maggio 1969 dal sig. Mattiassi Narciso avverso il decreto ministeriale n. 5625-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3456)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 192, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 luglio 1969 dal sig. Fontana Giuseppe avverso il decreto ministeriale n. 8460-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3457)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 200, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dal sig. Frigo Guido avverso il decreto ministeriale n. 5453-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3458)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 189, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1969 dalla signora Fabiani Amalia nata Furlan avverso il decreto ministeriale n. 7891-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(3459)

REGIONE CAMPANIA

Proroga di efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Casalbore

Con decreto del presidente della regione Campania n. 289 in data 13 marzo 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 3628 del 16 luglio 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 4 marzo 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Casalbore (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 10174 del 4 marzo 1963, giusta richiesta avanzata con deliberazione consiliare n 2 del 10 febbraio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3127)

Proroga di efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Casalduni

Con decreto del presidente della regione Campania n. 287 in data 13 marzo 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 5585 del 27 novembre 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 9 agosto 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Casalduni (Benevento), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 40163 del 9 agosto 1963, giusta richiesta comunale del 29 maggio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di borse di studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti » - anno scolastico 1973-74.

Il comitato esecutivo dell'Ente, nella seduta del 9 aprile 1974, ha deliberato il conferimento delle borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori e superiori a favore degli orfani dei dipendenti statali e delle borse di studio per la prima classe della scuola media superiore e classi successive, a favore dei figli di dipendenti statali previste dai bandi di concorso pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 125 del 16 maggio 1973 e n. 127 del 17 maggio 1973.

In considerazione del notevole numero di domande pervenute il comitato esecutivo ha deliberato di aumentare il numero delle borse di studio previste dai sopracitati bandi di concorso e precisamente:

per la categoria « orfani » di quarantanove borse di studio da L. 85.000 annue per la frequenza delle scuole medie superiori;

per la categoria « figli » di ottocentoquindici borse di studio da L. 75.000 annue per la frequenza della prima classe della scuola media superiore a concorrenti figli di dipendenti statali capi famiglia, appartenenti a nuclei familiari che non hanno mai ottenuto benefici scolastici da parte dell'Ente e in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.

Il presidente: CRUCIANI

(3653)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 novembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di L'Aquila, nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis dott. Aldo	punti	81,40	su 132
2. Passarelli Igino	»	75,22	»
3. Lopez dott. Ugo	»	72,49	»
4. Compagnucci dott. Carlo Fil.	»	70,40	»
5. Gerardi dott. Antonio	»	68,85	»
6. Simini dott. Giuseppe	»	68,05	»
7. Boianelli dott. Fernando	»	67,73	»
8. Saltarelli Igino	»	56,85	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3624)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1973, con cui è stato indetto un concorso, per esami, a undici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Mazzamuto dott. Vincenzo, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Pavone dott. Filippo, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Rasola dott. Nicola, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Fioravanti dott. Gianfranco, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Landi dott. Eduardo, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il dott. Raffaello Simi, consigliere in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974
Registro n. 12 Interno, foglio n. 140

(3517)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoquarantotto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto del 9 ottobre 1973, è costituita come segue:

Presidente:

Docimo dott. Elio, vice procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

Cannistrà dott. Giuseppe, primo referendario della Corte dei conti;

Costanza dott. Benedetto, referendario della Corte dei conti;

Conte dott. Domenico, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato;

Menna prof. Tommaso, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico per il turismo « C. Colombo » di Roma.

Segretario:

Conti dott. Paolo, direttore di segreteria della Corte dei conti.

Agli indicati componenti la commissione esaminatrice sarà corrisposto, ove competa, il compenso previsto dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, da imputarsi al capitolo 1691 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1974
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 44

(3652)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1974, n. **16**.
Istituzione dell'Ente regionale pugliese trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito con sede in Bari, l'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) provvisto di personalità giuridica.

L'ente esercita le sue attività in attuazione delle direttive fissate dal consiglio regionale ed è soggetto ai controlli previsti dall'art. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'E.R.P.T. ha i seguenti compiti:

a) promuove l'organizzazione e lo sviluppo dei sistemi di trasporto in Puglia, tenendo conto della loro funzione sociale e perseguendo l'obiettivo della pubblicizzazione nell'ambito delle direttive di cui all'art. 1;

b) sottopone alla Regione piani di coordinamento tra le aziende di trasporto pubblico operanti nella Regione e di modifica nella distribuzione dei servizi;

c) promuove la costituzione, partecipandovi, di consorzi, di società a prevalente o totale partecipazione pubblica con la presenza degli enti locali interessati, per la gestione dei servizi e degli impianti, nonchè per la costituzione di infrastrutture e servizi comuni;

d) assiste le società nell'attività aziendale;

e) promuove ogni idonea iniziativa in favore dei propri dipendenti e di quelli delle aziende di trasporti, con particolare riferimento ai servizi sociali;

f) promuove la costituzione, partecipandovi, di società o consorzi cui partecipino altre Regioni interessate per la gestione di servizi relativi a bacini di traffico interregionali;

g) partecipa a consorzi o società con altri enti pubblici per la gestione e lo sviluppo dei servizi portuali ed aeroportuali.

Art. 3.

L'amministrazione regionale, tramite l'E.R.P.T., indirà conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di promuovere la partecipazione della comunità e delle loro rappresentanze alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed all'aggiornamento dei piani relativi al servizio pubblico dei trasporti nella Regione.

Art. 4.

Gli organi dell'E.R.P.T. sono il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

E' composto da:

a) tre componenti eletti dal consiglio regionale;

b) tre componenti eletti dal consiglio regionale, designati da parte dei sindacati regionali degli autoferrotramvieri più rappresentativi;

c) tre rappresentanti dei comuni e delle province pugliesi eletti dal consiglio regionale;

d) due esperti in materia di trasporti eletti dal consiglio regionale.

Nell'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessità che rendano carente o impossibile il funzionamento del consiglio di amministrazione la giunta regionale propone lo scioglimento al consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un commissario e due vice commissarí.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento.

Art. 6.

Il presidente dell'E.R.P.T. è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente dell'E.R.P.T. ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e cura l'ordinaria amministrazione dell'ente, vigilando sulla esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere riconfermati per più di una volta.

Art. 8.

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra docenti di discipline giuridiche, economiche, aziendali o esperti nelle stesse discipline iscritti nello albo dei revisori dei conti.

I sindaci durano in carica cinque anni e sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo.

Il presidente del collegio dei sindaci revisori è eletto fra membri effettivi del collegio stesso.

Art. 9.

Entro quaranta giorni dall'approvazione della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il regolamento di attuazione.

Il ruolo organico dell'ente è quello fissato nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 10.

L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire il fondo di dotazione dell'E.R.P.T. mediante la concessione di L. 1.000.000.000 all'ente stesso.

Art. 11.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico allo stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1972, al cap. 259/*ter* di nuova istituzione « Fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti ».

Art. 12.

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sono introdotte nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1972 le seguenti variazioni:

Cap. 308. — Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire, con legge regionale (in diminuzione) . .	L.	700.000.000
Cap. 259. — Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, di tramvie e di servizi di navigazione interna (in diminuzione) . .	»	300.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione .	L.	1.000.000.000
Cap. 259-*ter*. — Fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese dei trasporti (di nuova istituzione)	L.	1.000.000.000

Norma transitoria

Art. 13.

Sino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, allo scopo di soddisfare le urgenti e particolari necessità del settore, la giunta regionale nomina un commissario straordinario.

Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale insedierà il consiglio di amministrazione dell'E.R.P.T.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 febbraio 1974

TRISORIO LIUZZI

TABELLA

Dotazione organica del personale dell'Ente regionale pugliese trasporti

Direttore	n. 1
Dirigente tecnico	» 1
Dirigente amministrativo	» 1
Funzionario tecnico .	» 1
Funzionario amministrativo .	» 2
Collaboratore tecnico	» 2
Collaboratore amministrativo	» 3
Applicati	» 2
Stenodattilografi	» 2
Uscieri commessi	» 2
Autista .	» 1

N.B. — Al personale di cui alla presente tabella verrà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della regione Puglia.

(3633)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1974, n. **17.**

Terre abbandonate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 9 *del* 6 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti delle norme sulla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche ed integrazioni, può ottenere, detta concessione, anche l'Ente di sviluppo agricolo.

L'ente provvede ad assegnare le predette terre, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli od associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 marzo 1974

TRISORIO LIUZZI

(3634)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1974, n. **25.**

Bilancio di previsione della regione dell'Umbria per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *aprile* 1974)

(3402)

Avviso di rettifica

Negli articoli 1 (secondo rigo) e 3 (ultimo comma, lettera *a*) della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, recante: « Interventi per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni di strutture per l'approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti alimentari », pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione n. 10 del 20 marzo 1974 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 22 aprile 1974, dove è scritto: « ... legge 2 giugno 1971, n. 426 ... », leggasi: « ... legge *11* giugno 1971, n. 426 ... ».

(3403)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741170)